CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARRELLI, BONITO, CARBONI, SERAFINI

Abolizione della giurisdizione militare

Presentata il 2 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nelle passate legislature sono state avanzate proposte per l'abolizione della giurisdizione militare; dopo la cosiddetta sentenza Priebke si segna definitivamente la frattura tra i giudici militari e la coscienza civile del Paese che rende impossibile l'ulteriore prosecuzione di una siffatta attività giurisdizionale che viene resa pur sempre in nome del popolo italiano. Conseguentemente si presenta l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La giurisdizione militare di qualsiasi grado è abolita. È parimenti soppresso il Consiglio superiore della magistratura militare.

ART. 2.

1. Tutti i reati di competenza della giurisdizione militare sono attribuiti alla competenza di quella ordinaria, secondo le norme sostanziali e processuali penali vigenti.

ART. 3.

1. Tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi stato e grado si trovano, sono rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria nello stesso stato e grado.

2. I fatti e gli atti di competenza del Consiglio superiore della magistratura militare sono trasferiti alla competenza del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 4.

1. Tutti i magistrati militari cessano da ogni funzione giurisdizionale.

2. Gli addetti ai servizi di cancelleria continuano ad esercitare le loro funzioni per il tempo necessario ad attuare il trasferimento dei procedimenti di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. Il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione della stessa e di definizione delle modalità per il trasferimento dei magistrati militari alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa o contabile.

2. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità per il trasferimento del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari nei ruoli del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-2124
Lire 500